

VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE NELLE CLASSI INTERMEDIE

Primo ciclo di istruzione e Nota DPIT n. 699 del 06-05-2021.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e degli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione per le classi non terminali è effettuata in via ordinaria, tenendo a riferimento:

- per la scuola primaria il decreto legislativo n. 62/2017 e l'ordinanza ministeriale n. 172/2020 e le allegate linee guida;
- per la scuola secondaria di primo grado il decreto legislativo n. 62/2017.

Scuola Primaria

La valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l'attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l'insegnamento di educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento, così come definiti dall'ordinanza ministeriale n. 172/2020 e dalle allegate Linee guida. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo 62/2017 e dell'ordinanza ministeriale n. 172/2020, gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica e dettagliata motivazione. La certificazione delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione.

Scuola Secondaria di I grado

La valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017, tenendo conto dell'effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza.

Ai sensi dell'art.2, c. 3 del D. Lgs. 62/2017:

- la valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe.
- I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.
- La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunti.
- I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti, per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

- L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, quindi anche con una o più votazioni inferiori a 6/10 da riportare nel documento di valutazione.
- L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale gli viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.
- Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017. La non ammissione va adeguatamente motivata e deliberata a maggioranza.
- La non ammissione alla classe successiva, infine, è prevista per gli studenti sanzionati ai sensi dell'articolo 4, comma 9-bis, del DPR 249/98 che prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, e ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Si precisa che occorre fare distinzione:

- tra insufficienze gravi e non gravi: gravi nel caso di livelli di apprendimento mancanti del tutto (Voto 4); non gravi nel caso di parziale acquisizione (Voto 5);
- numero massimo di insufficienze gravi e non gravi insieme, ai fini della non ammissione; (due valutazioni con 4 e due valutazioni con 5);
- numero massimo di insufficienze gravi, ai fini della non ammissione; (tre valutazioni con 3 o 4);
- numero massimo di insufficienze non gravi, ai fini della non ammissione (quattro valutazioni con 5).

Fermo restando che un'indicazione va espressa, è chiaro che il numero delle discipline con valutazioni insufficienti, determinanti l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, non può essere "standard" (e nemmeno fermarsi ai numeri).

Nell'ambito di una decisione di non ammissione, infatti, vanno anche considerate altre variabili, quali ad esempio:

- la capacità di recupero dell'alunno;
- in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa recuperare;
- quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso dell'anno scolastico successivo; • l'efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;
- il grado di maturità dell'alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso.

È sempre opportuno correlare i criteri alle variabili legate al vissuto dello studente, affinché la decisione (di ammissione o non ammissione) possa essere la migliore possibile per lo stesso.

La non ammissione alla classe successiva, disposta in seguito ad una valutazione dei criteri esposti, deve essere disposta:

- per la scuola primaria, con decisione assunta all'unanimità comprovata da specifica ed estesa motivazione;
- per la scuola secondaria di 1° grado, con decisione assunta a maggioranza, adeguatamente motivata.

Nella deliberazione il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica e il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La certificazione delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi terze ammessi al successivo grado di istruzione. La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del D.lgs. 62/2017. Per procedere alla valutazione finale dell'alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017. Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Valutazione degli alunni e degli studenti BES con disabilità o con DSA

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato (PEI).

Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010 e con BES derivanti da altre comprovate motivazioni, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato (PDP).

Per la Primaria

Si ricorda che:

- l'art. 5 del D.lgs. 297/94 indica che: *"I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico (ora non più) e dal preside (ora Dirigente scolastico) oppure da un docente, membro del Consiglio, ~~ora~~ delegato."*;
- in caso di impedimento del Dirigente scolastico, i Consigli saranno presieduti dai docenti Coordinatori di Classe/interclasse e in caso di loro assenza dal docente di maggior età anagrafica. Il docente che presiede, in assenza del D.S., non può essere lo stesso docente indicato come segretario verbalizzante;
- l'ordinanza ministeriale n. 172, del 4 dicembre 2020 prevede il giudizio descrittivo al posto dei voti numerici nella valutazione periodica e finale della scuola Primaria;
- l'art. 79 del R.D. 653/1925 stabilisce che: *"I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni. Se non si ha dissenso, i voti in tal modo proposti s'intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente ..."*.

Come previsto dalla normativa vigente, pertanto, i docenti, oltre a presentare le proposte relative ai livelli per ogni disciplina, dovranno formulare un giudizio globale generale all'interno del quale dovrà essere presente la valutazione del comportamento. Si raccomanda ai docenti di inserire anticipatamente tutti i dati nel registro

elettronico, in modo tale da agevolare le operazioni di scrutinio.

Si sottolinea, inoltre, che per la sua validità il Consiglio deve essere perfetto, ovvero tutti i docenti delle discipline di insegnamento devono essere presenti. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano esclusivamente alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione, anche in questo caso, verrà espressa con un giudizio sintetico in merito all'interesse manifestato ed i livelli di apprendimento raggiunti dagli studenti.

Il docente di potenziamento

Se il docente di potenziamento non impartisce insegnamento curricolare per il quale sia necessaria una valutazione dell'alunno, non è obbligato alla partecipazione ai Consigli di Classe/interclasse. La cosa cambia se lo stesso è stato impiegato in ore di supplenza. In questo specifico caso potrà far parte dello scrutinio se stia sostituendo, per supplenze fino a 10 giorni, il docente curricolare, e se in quel periodo di tempo ci sia lo scrutinio. Può anche partecipare nel caso sostituisca il docente curricolare assente solo allo scrutinio. Trattasi di decisioni rimesse alla discrezionalità del Dirigente alle quali il docente è tenuto ad attenersi.

Si precisa che per tale categoria di insegnanti **che non siano titolari della classe**, vale quanto specificato dal D.lgs. 62/2017, art. 2, comma 3: *"I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno."*

Il docente di sostegno

I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei Consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti".

L'**art. 15/10 dell'O.M. n. 90/2001** precisa: *"I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto, del D.lgs n. 297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe"*.

Gli **artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009** prevedono: *"I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un **unico** voto"*.

Nota bene: questa "unica" posizione vale per qualsiasi allievo, sia o no certificato.

Per la Secondaria

Si ricorda che:

- l'art. 5 del D.lgs. 297/94 indica che: *"I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico (ora non più) e dal preside (ora Dirigente scolastico) oppure da un docente, membro del Consiglio, ~~ora~~ delegato."*;
- in caso di impedimento del Dirigente scolastico, i Consigli saranno presieduti dai docenti Coordinatori di classe e in caso di loro assenza dal docente di maggior età anagrafica. Il docente che presiede, in assenza del D.S., non può essere lo stesso docente indicato come segretario verbalizzante;
- l'ordinanza ministeriale n. 172, del 4 dicembre 2020 prevede il giudizio descrittivo al posto dei voti

numerici nella valutazione periodica e finale della scuola Primaria;

- l'art. 79 del R.D. 653/1925 stabilisce che: *“I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni. Se non si ha dissenso, i voti in tal modo proposti s'intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente ...”*.

Come previsto dalla normativa vigente, pertanto, i docenti, oltre a presentare le proposte di voto per ogni disciplina, dovranno formulare un giudizio globale sui livelli di apprendimento e, separatamente, un giudizio sul comportamento di ciascun alunno. Si raccomanda ai docenti di inserire anticipatamente tutti i dati nel registro elettronico, in modo tale da agevolare le operazioni di scrutinio.

Si sottolinea, inoltre, che per la sua validità il Consiglio deve essere perfetto, ovvero tutti i docenti delle discipline di insegnamento devono essere presenti. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano esclusivamente alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione, anche in questo caso, verrà espressa con un giudizio sintetico in merito all'interesse manifestato ed i livelli di apprendimento raggiunti dagli studenti.

Il docente di strumento

Il D.lgs. 62 del 13/4/2017 che, all'art. 2 comma 3, afferma: *“La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal Consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti”*. Questo è il riferimento normativo fondamentale.

Il docente di strumento propone al Consiglio di classe il voto per i singoli alunni cui ha impartito l'insegnamento dello strumento.

È poi il Consiglio di classe che, valutata la proposta, assegna formalmente il voto. In tale fase gli altri docenti di strumento (come del resto il presidente del Consiglio e i docenti delle altre discipline), considerata in particolare l'attività della musica d'insieme, possono chiedere chiarimenti e avanzare motivate osservazioni, compresa la revisione della votazione proposta dal docente di strumento.

Infatti, alcune disposizioni ministeriali sulla valutazione (a puro titolo di esempio, la C.M. 28 del 15/3/2007, la C.M. 32 del 14 marzo 2008, l'O.M. 48/2010) rilevano che *“per le sole classi a insegnamento musicale viene verificata, come espressamente previsto dal decreto ministeriale 201/1999, anche la componente musicale raggiunta al termine del triennio sui versanti della pratica esecutiva, individuale e/o di insieme, sia quelli della conoscenza della teoria”*.

Si consiglia, al fine di favorire la condivisione della valutazione e agevolare la speditezza delle sedute di scrutinio, al docente di strumento di raccogliere preventivamente, sugli alunni cui impartisce l'insegnamento dello strumento, eventuali osservazioni dei colleghi degli altri strumenti impegnati nella musica di insieme.

Quando poi il Presidente del Consiglio, constatata la diversità di vedute tra i docenti all'attribuzione del voto, indice la votazione, **può votare il solo docente che ha impartito l'insegnamento dello strumento**.

Ovviamente in sede d'esame tutti i docenti di strumento fanno parte della commissione e, in caso di votazione deliberativa, ciascuno vota solo per gli alunni che hanno seguito le lezioni del suo strumento.

Il docente di strumento, quindi, partecipa alla valutazione solo degli allievi che hanno seguito l'insegnamento.

Il DPR n. 122/09, all'articolo 2 comma 3, prevede, in riferimento al docente di strumento, l'espressione di una valutazione in decimi con voto numerico. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124.

Nel caso in cui il docente di strumento non operi in un'unica classe e impartisca il proprio insegnamento ad allievi appartenenti a diversi gruppi classe, lo stesso partecipa a tutti i Consigli in cui sono inseriti detti alunni.

Il docente di Approfondimento in materie letterarie

Fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe e anche della Commissione d'esame (se tale l'insegnamento è stato svolto in una terza classe).

Dal punto di vista dell'insegnamento impartito non esprimerà però una valutazione autonoma, ma il suo voto in decimi dovrà *"confluire"* nella votazione del docente di materie letterarie così come indicato nella **nota n. 685/2010**: *"Approfondimento non è considerata come materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non ha titolo ad esprimere una valutazione autonoma, bensì a fornire elementi di giudizio al docente di materie letterarie"*.

Il docente di potenziamento

Se il docente di potenziamento non impartisce insegnamento curricolare per il quale sia necessaria una valutazione dell'alunno, non è obbligato alla partecipazione ai Consigli di classe. La cosa cambia se lo stesso è stato impiegato in ore di supplenza. In questo specifico caso potrà far parte dello scrutinio se stia sostituendo, per supplenze fino a 10 giorni, il docente curricolare, e se in quel periodo di tempo ci sia lo scrutinio. Può anche partecipare nel caso sostituisca il docente curricolare assente solo allo scrutinio. Trattasi di decisioni rimesse alla discrezionalità del Dirigente alle quali il docente è tenuto ad attenersi.

Si precisa che per tale categoria di insegnanti **che non siano titolari della classe**, vale quanto specificato dal D.lgs. 62/2017, art. 2, comma 3: *"I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno."*

Il docente di sostegno

I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei Consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti".

L'**art. 15/10 dell'O.M. n. 90/2001** precisa: *"I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto, del D.lgs. n. 297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe"*.

Gli **artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009** prevedono: *"I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un **unico voto"**.*

Nota bene: questa *"unica"* posizione vale per qualsiasi allievo, sia o no certificato.